

VERBALE DI ACCORDO

Addì 6 luglio 2016, presso il Centro Congressi sito in Roma, Corso Cavour, si sono incontrati:

- Autogrill S.p.A., nelle persone dei sigg.ri Riccardo Orlandi, Giuseppe D'Ottavio, Saverio Secondulfo, Paolo Baroni e Alessandro Premoli,

e

- le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cristian Sesena, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni, con la partecipazione delle OO.SS. Territoriali e delle RSA/RSU,

PREMESSO CHE

- le Parti hanno sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale in data 15 ottobre 2015 che qui si intende integralmente richiamato;

- le Parti intendono dare un'interpretazione autentica alle previsioni del CIA sotto specificate.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

- 1) Con riferimento al Premio di Produzione di cui all'art. 32 del CIA, a decorrere dal 1 agosto 2016, tra le ipotesi di effettiva partecipazione al lavoro ai fini della maturazione del premio di cui al comma 3, rientra altresì, a tale fine, la mancata prestazione per fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/92, nella misura di una giornata per mese. Resta inteso che l'intero comma terzo dell'art. 32 del CIA cesserà i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2018 e, pertanto, dal 1° gennaio 2019, per il personale in forza a tempo indeterminato alla data del 1° luglio 2015, il Premio di Produzione sarà ripristinato secondo le modalità di corresponsione in essere alla data del 30 giugno 2015, ossia verrà pagato non in base all'effettiva partecipazione al lavoro ma per intero.
- 2) Relativamente all'istituto della c.d. "maggiorazione del riposo in deroga", la cui erogazione è cessata alla luce dei mutati presupposti normativi sottesi originariamente all'istituto, le Parti si impegnano a ricercare, all'atto della scadenza del CIA, una soluzione perequativa nei confronti dei lavoratori coinvolti, fatto salvo il caso in cui le strutture territoriali interessate vi addivengano medio tempore.
- 3) Con riferimento all'art. 36 del CIA rubricato "Premio di Risultato (P.d.R.)", nel rispetto delle nuove vigenti previsioni di legge in materia di welfare, le Parti convengono che ciascun lavoratore che dovesse maturare almeno € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di P.d.R. nelle modalità di seguito indicate, potrà destinare un importo fisso e predeterminato nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per anno, ad integrazione della "shopping bag" di cui all'art. 35 del CIA. L'adesione che avverrà su base volontaria mediante compilazione di un apposito modulo, andrà effettuata un'unica volta e sarà valida sino al 31 dicembre 2018 data in cui la presente modalità cesserà di operare (salve anticipate abrogazioni e/o modifiche sostanziali della presente normativa in materia di welfare):
 - per fruire dell'opzione per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'adesione dovrà avvenire entro il 18 settembre 2016;
 - per fruire dell'opzione per gli anni 2017 e 2018, l'adesione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2017;
 - per fruire dell'opzione per il solo anno 2018, l'adesione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2018.


La shopping bag aggiuntiva del valore di € 50,00 e di cui al presente verbale di accordo, verrà erogata, ove spettante, nel mese di dicembre di ciascun anno.

Si precisa che per il solo anno 2016, la quota di P.d.R. destinabile a shopping bag come sopra prevista, è quella eventualmente maturata con riferimento alle vendite principali del primo e del secondo quadrimestre 2016, mentre negli anni 2017 e 2018 la quota di P.d.R. che potrà essere destinata a shopping bag sarà quella eventualmente maturata con riferimento alle vendite principali relative al terzo quadrimestre dell'anno precedente, a quelle del primo e del secondo quadrimestre dell'anno in corso, all'erogazione relativa ai parametri "EBITDA" e "Qualità" dell'anno precedente.

Per i lavoratori che avranno optato per la fruizione di € 50,00 del P.d.R. in "shopping bag" così come sopra disciplinato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima dell'erogazione della stessa, l'importo di € 50,00 sarà liquidato in denaro unitamente alle spettanze di fine rapporto, anziché destinato a shopping bag.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Autogrill S.p.A.



Le OO.SS.

